



N. 2121 di Racc.

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI BAR/RISTORO E ALTRI SERVIZI DA ESPLETARSI PRESSO I LOCALI COMUNALI UBICATI ALL’INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI VIA NATALELLI, E PRESSO LE SEDI DI PIAZZA SAN GIOVANNI E VIA A. MAIORANA

Il giorno otto del mese di Aprile dell’anno 2024, presso la sede del Comune di Ragusa, sito in C.so Italia n. 72

TRA

il **Comune di Ragusa**, con sede in Corso Italia 72 (C.F. 00180270886) rappresentato a questo atto dal Sindaco avv. Giuseppe Cassì, che interviene in esecuzione della Deliberazione di G.M. n. 142 del 05/04/2024

E

il **Tribunale di Ragusa**, con sede in via Natalelli s.n. (C.F. 80006150884) rappresentato a questo atto dal Presidente pro-tempore, dott. Francesco Paolo Pitarresi

Si conviene quanto segue:

PREMESSA

Con circolare m dg. DOG.04/05/2022. N. 0115262.U, il Ministero della Giustizia ha dettato apposita disciplina relativa all’ *Affidamento ad imprenditori privati delle concessioni di servizi all’interno degli edifici adibiti a Uffici Giudiziari”*.

In ragione delle disposizioni *de quibus*, appare doveroso procedere alla previa verifica ed, eventualmente, alla regolarizzazione, dell’occupazione di eventuali aree, destinate a servizi vari, all’interno degli Uffici Giudiziari iblei.

Nel corso della Conferenza Permanente, all’uopo disposta e svoltasi con la

presenza del Dirigente del Settore Appalti, Contratti e Patrimonio del Comune di Ragusa, è risultato che il Comune predetto, proprietario degli immobili ove insistono gli Uffici Giudiziari – segnatamente, per quel che interessa, il Palazzo di via Natalelli ed i locali di Piazza San Giovanni - a seguito di sollecitazione dell'ordine degli Avvocati e Procuratori di Ragusa, che chiedevano la creazione, all'interno del Palazzo di Giustizia, di un punto di ristoro e rivendita di valori bollati, aveva disposto, mediante licitazione privata e con convenzione sottoscritta in data 07/06/1985, di concedere a terzi il vano + ripostiglio sito al piano IV di via Natalelli, affinché fosse adibito a servizio di ristoro.

Detta concessione veniva rinnovata, senza soluzione di continuità, negli anni successivi.

Da ultimo, la concessione del predetto vano, con ripostiglio, veniva ulteriormente rinnovata per il periodo dal 12.04.2023 al 11.04.2024 (giusta Determinazione Dirigenziale del Settore XI - Appalti, Contratti, Patrimonio n. 97/2023 annotata al Registro Generale n° 3382/2023).

In atto, in forza della pattuizione di cui sopra, i locali risultano condotti in concessione dalla Ditta Pagano Giovanna, nata a Ragusa il 01.08.1954.

Ora, ai sensi della scrittura intercorsa, in data 29.12.1993, tra il Comune di Ragusa e la nominata Pagano Giovanna, posto che nessuno dei contranti ha mai provveduto, almeno tre mesi prima della scadenza, ad inviare formale disdetta a controparte, mediante lettera raccomandata, il rapporto concessorio si è rinnovato di anno in anno.

Invero, la clausola di rinnovo si trova riportata anche nella richiamata Determina dirigenziale n. 3382/2023, di guisa che, in assenza di disdetta

inviata entro l'11 gennaio 2024, il rapporto concessorio *de quo* deve intendersi rinnovabile sino all'11.04.2025.

Al decorso di tale termine dovranno, tuttavia, trovare piena applicazione le disposizioni Ministeriali, in merito alle quali si precisa ulteriormente che, ai sensi del paragrafo 7.6, lettara a) della Circolare Ministeriale n. 115262.U del 04.05.2022, la convenzione tra Tribunale e Comune di Ragusa (*v. infra*) deve essere stipulata almeno un anno prima della scadenza del contratto in essere e, quindi, entro il 10.04.2024.

Il medesimo atto regolamentare dispone che, poi, siano previsti termini precisi ed inderogabili per l'avvio e la conclusione della procedura di affidamento (rispettivamente pari a nove mesi prima per l'avvio; e non oltre il mese precedente alla scadenza del contratto, la conclusione).

Ora, sempre in forza delle indicazioni ministeriali, è data facoltà al Tribunale di avvalersi, per l'attività necessaria ad arrivare alla stipula della concessione, dell'ausilio dell'Ente comunale: in tal caso potrà disporsi che il canone, ordinariamente di spettanza del Ministero della Giustizia, venga, invece, incamerato dal Comune, mediante compensazione con contropartita di valore corrispondente, determinata in sede di conferenza permanente (cfr. risposta a quesito del Ministero della Giustizia - Ufficio Gare assunta al protocollo del Tribunale al n. 4508/2023)

La Conferenza Permanente, dopo aver inviato apposito quesito al Ministero (*v. sopra*) ha ritenuto di doversi avvalere delle competenze messe a disposizione dal Comune di Ragusa, proprietario degli immobili, per gestire l'espletamento dell'intero ciclo delle concessioni.

A titolo di compensazione per le suddette attività, la Conferenza Permanente



ha ritenuto congruo stabilire che il Comune di Ragusa, oltre a sostenere gli oneri per le suddette attività, provveda alla installazione, a sua cura e spese, presso la sede giudiziaria di Piazza San Giovanni, da ultimo fatta più volte oggetto di intrusione da parte di malviventi, di un moderno impianto antintrusione collegato con la vigilanza h 24 della sede centrale, sostenendone tutti i relativi oneri (cfr. verbale Conferenza Permanente del 13 marzo 2024, n. 2).

La gestione dell'impianto, successiva all'istallazione, resta di contro a carico dell'Amministrazione giudiziaria.

Infine, con deliberazione di giunta municipale n° 142 del 05/04/2024, sulla scorta delle intese di massima raggiunte in sede di conferenza permanente degli uffici giudiziari, giusta verbale n. 6/2023, verbale n. 8/2023, verbale n. 1/2024, verbale n. 2/2024 e verbale n. 3/2024, il Comune ha approvato lo schema di accordo/convenzione attraverso il quale disciplinare il rapporto tra le parti riguardante le modalità di gestione delle procedure di gara per la gestione del rapporto contrattuale inerenti l'affidamento in concessione dei servizi di bar/ristoro, eventuali distributori automatici e altri servizi.

Servizi da espletarsi presso i locali che ospitano gli uffici giudiziari.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1 - Premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Ragusa e il

tale da privilegiare, per quanto possibile, la qualità dei servizi offerti all'utenza.

3.5 Nella stesura del capitolato prestazionale individuerà: a) i prodotti di più largo consumo che possono essere calmierati prevedendo un obbligo per l'aggiudicatario di non praticare prezzi più alti rispetto al prezzo medio praticato per il medesimo prodotto dagli esercenti di zona; b) clausole idonee a tutela della stabilità occupazionale dei dipendenti del precedente gestore/concessionario, se applicabili; c) una durata contrattuale pari ad anni 6 (sei), con facoltà per l'Ente concedente, di rinnovo espresso per un periodo di pari durata, previo nuovo accordo fra Comune e Conferenza Permanente da effettuarsi almeno 9 (nove) mesi prima della scadenza, anche al fine di rimodulare, per il periodo successivo alla scadenza del primo atto concessorio, le modalità di riscossione e/o di compensazione dei canoni derivanti dal rinnovo delle pattuizioni contrattuali. Si esclude espressamente la facoltà di rinnovo tacito.

art. 4 - Gestione del rapporto concessorio

4.1 Il Comune, inoltre, curerà l'espletamento dell'intero ciclo degli appalti in concessione (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione), controllando, tra l'altro, che gli obblighi assunti dall'affidatario del servizio (concessionario) siano adempiuti, con esonero del Tribunale da ogni e qualsiasi esborso.

4.2 Il Comune assume l'onere di predisporre, a proprie cure e spese, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, un moderno impianto antintrusione da installare negli Uffici Giudiziari distaccati presso il Palazzo ex Ina, ai piani primo e secondo, sì da consentirne il collegamento con la

postazione di vigilanza, H 24, del Palazzo Centrale di via Natalelli, secondo le indicazioni che verranno concordate con la Procura della Repubblica

4.3 A titolo di contropartita, in compensazione per le attività indicate ai precedenti punti del presente articolo, i canoni di concessione, determinati secondo le indicazioni fornite dalla circolare del Ministero della Giustizia indicata in premessa, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7 con riguardo alla gestione degli oneri riguardanti le utenze (energia elettrica, riscaldamento/condizionamento, gas, acqua, quota TARI, ecc.) saranno introitati dal Comune.

4.4 Le parti si riservano di riesaminare il presente criterio di compensazione a seguito della determinazione finale dei canoni di concessione e degli oneri sostenuti dal Comune per la realizzazione del citato impianto antintrusione, al fine di consentire una valutazione definitiva sulla congruità del valore della "contropartita".

Art. 5 - Obblighi di informazione

5.1 Il Comune comunicherà all'Ufficio di presidenza del Tribunale e alla Conferenza Permanente, in via preliminare, la bozza del bando e del capitolato di gara almeno 10 giorni prima della pubblicazione, al fine di consentire eventuali osservazioni e/o integrazioni.

Successivamente il Comune comunicherà l'avvenuta pubblicazione del bando/avviso, le risultanze della procedura e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

5.2 Sarà, comunque, onere del Comune comunicare ogni informazione ritenuta saliente riguardante l'attività gestionale (predisposizione del capitolato, disdetta, richiesta di quantificazione del canone, ecc.)



Art. 6 - Disdetta

Nel caso in cui si voglia concludere il rapporto contrattuale prima del termine naturale, ovvero non si abbia intenzione di procedere al rinnovo a scadenza (qualora previsto), sarà necessario dare formale disdetta al concessionario con preavviso di almeno sei mesi. Tale clausola dovrà essere inserita nell'ambito del contratto.

In ogni caso, il Comune di Ragusa nulla potrà pretendere in relazione al venir meno, anzitempo, del rapporto concessorio, restando le eventuali prestazioni in compensazione (v. ad esempio l'impianto antitrusione) di proprietà dell'Amministrazione giudiziaria.

art. 7 - Oneri di gestione

Le parti convengono che i contratti di concessione di servizi all'interno di locali ove sono ubicati uffici giudiziari, stipulati ai sensi del presente accordo, dovranno espressamente porre a carico del concessionario il costo relativo alle utenze e tributi (luce, acqua, riscaldamento/condizionamento, gas, quota TARI, ecc.) determinato con uno dei modi previsti nel punto 8.3 della su menzionata circolare del Ministero della Giustizia, prevedendo il rimborso all'ufficio giudiziario delle quote del canone relative alle utenze - pagate in bolletta dall'amministrazione giudiziaria-, in caso di assenza di installazione di contatori dedicati.

Art. 8 - Pulizia locali

Le attività di pulizia e sanificazione dei locali in uso al concessionario dovranno essere poste sempre a suo carico.

Art. 9 - Norme in materia di trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 GDPR, relativo

